

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

235.171.1

del 17 giugno 2022 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 43 capoverso 3^{bis} della legge federale del 25 settembre 2020¹
sulla protezione dei dati (LPD);

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche
del Consiglio nazionale del 27 gennaio 2022²;

visto il parere del Consiglio federale del 16 febbraio 2022³,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato).

² In quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, al rapporto di lavoro dell'Incaricato si applica il diritto del personale federale.

Art. 2 Organo competente

¹ L'Assemblea federale plenaria è competente per:

- a. l'elezione dell'Incaricato secondo l'articolo 43 capoverso 1 LPD; e
- b. la destituzione dell'Incaricato secondo l'articolo 44 capoverso 3 LPD.

² La Commissione giudiziaria prepara le decisioni del datore di lavoro secondo il capoverso 1. Sottopone all'Assemblea federale plenaria proposte di elezione e proposte di destituzione.

³ Le altre decisioni del datore di lavoro competono alla Commissione giudiziaria.

RU 2023 232

¹ RS 235.1

² FF 2022 345

³ FF 2022 432

Sezione 2: Costituzione del rapporto di lavoro e durata del mandato

Art. 3 Costituzione del rapporto di lavoro

¹ Il rapporto di lavoro dell'Incaricato sorge in forza dell'elezione da parte dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

² I dettagli del rapporto di lavoro sono definiti dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell'elezione.

³ Non è previsto un periodo di prova.

⁴ L'Incaricato non presta né giuramento né promessa solenne.

Art. 4 Durata del mandato

¹ La durata del mandato è retta dall'articolo 44 capoverso 1 LPD.

² L'Incaricato che compie 68 anni lascia la carica alla fine dell'anno civile.

³ Il posto divenuto vacante è riassegnato per il resto del periodo.

Sezione 3: Retribuzione

Art. 5 Stipendio

¹ L'Incaricato è assegnato alla classe di stipendio 34 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sul personale federale (OPers).

² La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Tiene conto dell'età, della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del candidato, nonché della situazione del mercato del lavoro.

³ Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo della classe di stipendio fino a raggiungere tale importo massimo.

Art. 6 Supplementi di stipendio

¹ Non sono versati né premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers⁵ né premi spontanei secondo l'articolo 49a OPers.

² La concessione di un'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 capoverso 1 OPers sottostà all'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

⁴ RS 172.220.111.3

⁵ RS 172.220.111.3

Sezione 4: Previdenza professionale

Art. 7

L'Incaricato è assicurato presso la Cassa di previdenza della Confederazione.

Sezione 5: Altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 Grado di occupazione

L'incaricato esercita la sua attività a tempo pieno.

Art. 9 Domicilio

L'Incaricato deve avere domicilio in Svizzera.

Art. 10 Segreto d'ufficio

La Commissione giudiziaria è considerata l'autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 numero 2 del Codice penale⁶.

Sezione 6: Sospensione provvisoria del mandato

Art. 11

¹ Per la sospensione provvisoria del mandato in caso di procedimento penale per reati direttamente attenenti all'attività o alla condizione ufficiale si applica l'articolo 14 capoverso 5 della legge del 14 marzo 1958⁷ sulla responsabilità.

² Gli articoli 103 e 103a OPers⁸ non sono applicabili.

Sezione 7: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 12

¹ In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, la Commissione giudiziaria può versare all'Incaricato un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell'età, della situazione professionale e personale, della durata dell'impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

⁶ RS 311.0

⁷ RS 170.32

⁸ RS 172.220.111.3

² Il versamento dell'indennità necessita dell'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

³ Il versamento di un'indennità è escluso se l'interessato:

- a. lascia la carica poiché ha raggiunto il limite d'età di cui all'articolo 4 capoverso 2;
- b. è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d'ufficio; o
- c. di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.

⁴ L'indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

⁵ L'indennità dev'essere restituita in tutto o in parte se:

- a. l'interessato inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e
- b. la Commissione giudiziaria ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell'ammontare dell'indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell'importo del nuovo stipendio.

Sezione 8: Trattamento dei dati

Art. 13

Il trattamento dei dati è retto dall'ordinanza del 22 novembre 2017⁹ sulla protezione dei dati personali del personale federale. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 3 ottobre 2003¹⁰ sull'amministrazione parlamentare.

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore soltanto unitamente alla modifica del 17 giugno 2022¹¹ della legge federale del 25 settembre 2020¹² sulla protezione dei dati.

⁹ RS 172.220.111.4

¹⁰ RS 171.115

¹¹ RU 2023 231. Entra in vigore il 1° settembre 2023.

¹² RS 235.1